



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: DISCIPLINA REGIONALE DELLA CERTIFICAZIONE DEI REQUISITI IN POSSESSO DEI MEDICI IN SERVIZIO PRESSO LE RETI DEDICATE ALLE CURE PALLIATIVE AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 30 GIUGNO 2021

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L. n. 38 del 15 marzo 2010 “*Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore*” e in particolare l'art. 5, che stabilisce le professionalità necessarie ad operare nei servizi e nelle strutture della rete dei servizi dedicati;

VISTA l'Intesa Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sui requisiti minimi e le modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore;

VISTO il D.M. 30 gennaio 1998 (Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale);

VISTO il D.M. Salute del 28 marzo 2013 (Modifica ed integrazione delle Tabelle A e B di cui al decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti), come integrato con D.M. Salute dell'11 agosto 2020 (*Modifica al decreto 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, recante «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» - Area psicologica e medicina di comunità e delle cure primarie*) che inquadra la disciplina Cure Palliative nell'Area della medicina diagnostica e dei servizi individuando le specializzazioni equipollenti;

VISTO l'Accordo Stato-Regioni del 10 luglio 2014, che individua le competenze e le professionalità necessarie per l'erogazione di prestazioni di cure palliative e terapia del dolore, nell'ambito delle strutture sanitarie;

VISTA la L. 30 dicembre 2018, n. 145 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” ed in particolare l'art. 1, comma 522, che stabilisce che sulla base di criteri individuati con decreto del Ministro della Salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, le Regioni, su istanza degli interessati, rilasciano specifica certificazione, necessaria ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative, dell'esperienza e della competenza acquisita dai medici che, pur sprovvisti dei requisiti di cui al D.M. Salute 28 marzo 2013, erano in servizio alla data del 31 dicembre 2020 presso le strutture delle stesse reti, pubbliche o private accreditate, ed erano in possesso dei requisiti indicati nella medesima disposizione;

VISTO il DM Salute del 30 giugno 2021 “*Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle*

cure palliative pubbliche o private accreditate” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2021, n. 169, che determina i presupposti per la certificazione dei requisiti di esperienza professionale e di competenza con la finalità di regolarizzare l’assegnazione dei medici in servizio alla data del 31 dicembre 2020 presso le strutture che operano nella rete delle cure palliative seppure sprovvisti dei requisiti di cui al D.M. Salute del 28 marzo 2013, come integrato con D.M. Salute dell’11 agosto 2020, ossia di specializzazione in cure palliative o ad essa equipollente;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta della Regione Abruzzo n. 51/2012 dell’11/10/2012 “*Approvazione Linee guida regionali recanti Il malato terminale nella rete delle cure palliative: dall’ospedale al domicilio*” che ha tra l’altro individuato la “*struttura Rete delle cure palliative*” individuando i compiti del coordinamento regionale e della rete locale delle cure palliative (§ 3 dell’allegato 1 al citato atto);

DATO ATTO CHE le strutture che si occupano di cure palliative nella Regione Abruzzo sono tutte pubbliche e operano all’interno delle quattro ASL regionali;

ATTESO CHE la certificazione regionale di cui al D.M. Salute del 30 giugno 2021 integra i requisiti richiesti ai medici dalla normativa nazionale di settore (D.M. 28 marzo 2013 e D.M. 11 agosto 2020) per poter legittimamente operare presso le strutture che risultano attive nella rete delle cure palliative;

CONSIDERATO CHE è innanzitutto interesse delle Aziende sanitarie individuare il personale in servizio presso le proprie strutture ospedaliere e territoriali della rete delle cure palliative, sprovvisto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ed informarlo della possibilità di presentare domanda in conformità richiamato D.M. 30.06.2021, verificarne l’effettuata sanatoria e adottare in caso contrario le soluzioni più opportune;

ATTESO CHE le ASL sono in possesso di gran parte delle informazioni richieste dal D.M. Salute del 30 giugno 2021 per la regolarizzazione delle posizioni dei medici in questione, relative all’esperienza professionale, all’attività esercitata e alla formazione conseguita in materia di cure palliative e possono pertanto agevolmente provvedere alle verifiche dei requisiti per il rilascio della certificazione in oggetto;

CONSIDERATO CHE, tuttavia, l’art. 1, comma 522 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, stabilisce che i requisiti di idoneità devono essere certificati dalla Regione sul cui territorio insistono le strutture presso le quali il medico che presenta l’istanza ha esercitato l’attività professionale;

PRESO ATTO che il Decreto del Ministero della Salute del 30 giugno 2021 stabilisce all’art. 3 le procedure per la richiesta ed il rilascio della certificazione, nonché la tempistica da osservare stabilendo che le Regioni disciplinano la certificazione dei requisiti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore (14 settembre 2021);

RITENUTO di dover pertanto dare urgente attuazione al predetto Decreto fornendo con il presente atto le disposizioni regionali in merito;

PRECISATO CHE possono presentare domanda ai sensi della normativa richiamata utilizzando esclusivamente lo schema allegato al presente atto quale parte integrante (**ALL. A**) i medici che si trovano nella condizione di cui all’art 1 del D.M. Salute 30.06.2021, vale a dire che sono sprovvisti di specializzazione in cure palliative o ad essa equipollente e sono in possesso dei requisiti di idoneità di cui all’art 2 del medesimo D.M.;

ATTESO CHE i requisiti di idoneità di cui al citato art 2 sono:

- ✓ essere in servizio presso le reti delle cure palliative alla data del 31 dicembre 2020;
- ✓ essere in possesso, alla medesima data, di:
 - a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative prestata nell’ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari, accreditate per l’erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale;
 - b) un congruo numero di ore di attività professionale esercitata - corrispondente ad almeno il 50 per cento dell’orario previsto per il rapporto di lavoro del contratto della sanità pubblica e pertanto pari

- ad almeno diciannove ore settimanali - e un congruo numero di casi trattati, rispetto all'attività professionale esercitata, pari ad almeno venticinque casi annui;
- c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative nell'ambito di percorsi di Educazione continua in medicina (ECM), conseguendo almeno venti crediti ECM, oppure tramite master universitari in cure palliative oppure tramite corsi organizzati dalle regioni e dalle province autonome per l'acquisizione delle competenze di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR).

CONSIDERATO che il citato D.M. stabilisce altresì:

- il termine per la presentazione delle istanze da parte dei medici interessati fissandolo in 18 mesi dall'entrata in vigore del D.M. 30 giugno 2021 (14 gennaio 2023);
- il termine di conclusione di ciascun procedimento per il rilascio della certificazione (entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza);

RITENUTO di semplificare il procedimento amministrativo di certificazione in parola demandando alle ASL, per quanto sopra rappresentato, la fase istruttoria che dovrà concludersi entro 70 gg dalla presentazione dell'istanza, con l'inoltro degli esiti alla Regione esclusivamente mediante il modello allegato quale parte integrante al presente atto (**ALL. B**);

STABILITO di riservare alla Regione l'adozione, nei termini, del provvedimento finale di certificazione come prescritto dalla normativa sopra richiamata;

STABILITO di demandare al Servizio regionale competente in materia (DPF004 - Servizio Risorse Umane del SSR) ogni adempimento in merito ed in particolare la predisposizione dei provvedimenti regionali di certificazione di che trattasi sulla base dell'istruttoria effettuata dalla ASL competente oltre che la vigilanza sull'attuazione del presente atto, trattandosi di attività concernente il possesso di requisiti previsti dal decreto 30 gennaio 1998 ss.mm.ii. per il personale in servizio presso le ASL regionali;

RAVVISATA la necessità, per fini di semplificazione, di demandare al Dirigente Servizio Risorse Umane del SSR la competenza ad adottare il provvedimento conclusivo del procedimento di certificazione in argomento;

RITENUTO di approvare con il presente atto la modulistica necessaria alla procedura di certificazione che viene allegata quale parte integrante al presente atto con le lettere A e B;

PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

VISTA la L.R. 14/09/1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo);

DATO ATTO che con la sottoscrizione della proposta di deliberazione il Dirigente del Servizio e il Direttore del Dipartimento competente ne attestano anche la regolarità tecnico-amministrativa;

Tanto premesso,

A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

D E L I B E R A

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. di dare attuazione D.M. Salute del 30 giugno 2021 *“Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

del 16 luglio 2021, n. 169 fornendo con il presente atto le indicazioni regionali in merito alla procedura ivi prevista e approvando la modulistica da utilizzare;

2. di precisare che possono presentare domanda ai sensi della normativa richiamata i medici che si trovano nella condizione di cui all'art 1 del D.M. Salute 30.06.2021, che sono, cioè, sprovvisti di specializzazione in cure palliative o ad essa equipollente e sono in possesso dei requisiti di idoneità di cui all'art 2 del medesimo D.M. e precisamente:
 - sono in servizio presso le reti delle cure palliative alla data del 31 dicembre 2020;
 - sono in possesso, alla medesima data, di:
 - a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative prestata nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari, accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale;
 - b) un congruo numero di ore di attività professionale esercitata - corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro del contratto della sanità pubblica e pertanto pari ad almeno diciannove ore settimanali - e un congruo numero di casi trattati, rispetto all'attività professionale esercitata, pari ad almeno venticinque casi annui;
 - c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative nell'ambito di percorsi di Educazione continua in medicina (ECM), conseguendo almeno venti crediti ECM, oppure tramite master universitari in cure palliative oppure tramite corsi organizzati dalle regioni e dalle province autonome per l'acquisizione delle competenze di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR);
3. di precisare che compete alle Aziende sanitarie individuare il personale in servizio presso le proprie strutture ospedaliere e territoriali della rete delle cure palliative, sprovvisto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ed informarlo della possibilità di presentare domanda in conformità richiamato D.M. 30.06.2021, verificarne l'effettuata sanatoria e adottare in caso contrario le soluzioni più opportune;
4. di stabilire che il termine per la presentazione delle istanze da parte dei medici interessati che dovrà avvenire esclusivamente su modello allegato quale parte integrante al presente atto (**ALL. A**) è di 18 mesi dall'entrata in vigore del D.M. 30 giugno 2021 (14 gennaio 2023) mentre il termine di conclusione di ciascun procedimento per il rilascio della certificazione è di 90 giorni dal ricevimento dell'istanza;
5. di demandare alle ASL la fase istruttoria di ciascun procedimento che dovrà concludersi entro 70 gg dalla presentazione dell'istanza, con l'inoltro degli esiti alla Regione esclusivamente mediante il modello allegato quale parte integrante al presente atto (**ALL. B**);
6. di riservare alla Regione l'adozione, nei termini, del provvedimento finale di certificazione come prescritto dalla normativa sopra richiamata demandando al Servizio regionale competente in materia (DPF004 - Servizio Risorse Umane del SSR) ogni adempimento in merito ed in particolare la predisposizione dei provvedimenti regionali di certificazione di che trattasi sulla base dell'istruttoria effettuata dalla ASL competente oltre che la vigilanza sull'attuazione del presente atto, trattandosi di attività concernente il possesso di requisiti previsti dal decreto 30 gennaio 1998 ss.mm.ii. per il personale in servizio presso le ASL regionali;
7. di demandare al Dirigente Servizio Risorse Umane del SSR la competenza ad adottare il provvedimento conclusivo del procedimento di certificazione in argomento;
8. di prendere atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di trasmettere il presente atto ai Direttori Generali delle ASL, al Servizio regionale competente

DIPARTIMENTO: SANITA'

SERVIZIO: PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE

UFFICIO: PREVENZIONE E MEDICINA TERRITORIALE

L'Estensore

Dott.ssa Paola Sonsini

(f.to elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Paola Sonsini

(f.to elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Caracciolo

(f.to digitalmente)

Il Direttore Regionale

Dott. Claudio D'Amario

(f.to digitalmente)

Il Componente la Giunta

Dott.ssa Nicoletta Veri

(f.to digitalmente)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)